



# COMUNE DI NOCARA

(PROVINCIA DI CS)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

### OGGETTO:

**Imposta unica comunale (IU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, con inizio alle ore venti e minuti zero, e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in adunanza chiusa al pubblico, in \* convocazione, in Nocera , Via Polmo, n. 8, sede del Comune.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TREBISACCE FRANCESCO - Sindaco	Sì
2. SETTEMBRINO GIAMBATTISTA - Assessore	Sì
3. CORIZZO LINETTO CLAUDIO DOMENICO - Assessore	No
4. COSPITO ANTONIETTA - Consigliere	Sì
5. PISILLI ILENIA - Consigliere	Sì
6. PISILLI DOMENICO - Consigliere	Sì
7. TREBISACCE VINCENZO - Consigliere	Sì
8. ACCIARDI GIOVANNI - Consigliere	Sì
9. PANDOLFI MARIA ANTONIETTA - Consigliere	No
10. ARCURI PAOLO - Consigliere	No
11. MUSCETTA ARCANGELO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola DI LEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco Francesco Trebisacce in qualità di Presidente, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

*«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;*

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l'approvazione della aliquota TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che ha proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ha differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che per recuperare le decurtazioni operate per l'anno 2015 nei trasferimenti erariali si impone il raddoppio delle aliquote TASI;

Ritenuto di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	2
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	2
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	2
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.....	2
5	Fabbricati rurali strumentali	2

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 7 Consiglieri presenti e votanti,

### D E L I B E R A

1) di fissare per l'anno 2015, per la causale in narrativa, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	2
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	2
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	2
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.....	2
5	Fabbricati rurali strumentali	2

2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

3) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

4) di dichiarare, successivamente con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 7 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO FINANZIARIO: per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Data, 29 luglio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Puglia Salvatore

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco F.to : Francesco TREBISACCE _____	Il Segretario Comunale F.to : Dott. Nicola DI LEO _____
--	---

**COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE**

Copia conforme all'originale della presente delibera viene:

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola DI LEO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 235 del Registro Pubblicazioni*

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti d'Ufficio,

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-ago-2015 al 27-ago-2015.

Il Messo Comunale  
F.to : Nicola PISILLI

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola DI LEO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 30-lug-2015

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì,

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola DI LEO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Nocera, lì 2 settembre 2015

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola Di Leo

Copia conforme all'originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_